



**COMUNE DI BARDOLINO**  
**- Provincia di Verona -**

**N. 11 Reg. Delib.**  
**Del 21/05/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** TASSA RIFIUTI (TA.RI) - CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI  
PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO	Presidente	Presente
LONARDI KATIA	Consigliere	Presente
CURRO' DOMENICA	Consigliere	Presente
SALA FABIO	Consigliere	Presente
LUCCHESI MARCELLO	Consigliere	Presente
PIETROPOLI ANDREA	Consigliere	Presente
BONUZZI CARLOTTA	Consigliere	Presente
ROSSI MARCO	Consigliere	Presente
ZOCATELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERTASI DANIELE	Consigliere	Presente
TABARELLI GIUDITTA	Consigliere	Presente
ERBIFORI LUCA	Consigliere	Presente
FERRARI MARTA	Consigliere	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATO il regolamento della Tassa Rifiuti Ta.Ri. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.05.2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il piano finanziario e la relazione anno 2020 per l'applicazione della tassa rifiuti Tari e sono state determinate le relative tariffe;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

RICHIAMATA la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

CONSIDERATE le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie tariffare, si provvederà ad applicare automaticamente una riduzione nella misura del 25% della quota variabile dovuta:

Musei, biblioteche, associazioni
Cinema
Autorimesse, magazzini
Campeggi
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni
Albergo con ristorante
Aberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento
Negozi particolari
Banchi di mercato beni durevoli
Parruchieri
Falegname, idraulico
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti
Birrerie, amburgherie
Bar
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteca

RILEVATO CHE la Giunta Comunale con proprio provvedimento, potrà prevedere ulteriori riduzioni della quota variabile, rispetto a quelle nella presente stabilite, di quelle utenze non domestiche che potranno essere interessate da provvedimenti restrittivi oltre il termine del 31 maggio 2020;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 270.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, sarà finanziato mediante riduzione della spesa per il rimborso per l'anno 2020 della quota capitale dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e con Istituto per il Credito Sportivo, di cui alla deliberazioni Consiglio Comunale n. 6 del 21.05.2020 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 11.05.2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio. Di tale operazione sarà data evidenza nei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale da approvare entro il 31 luglio p.v.;

CONSIDERATO che le scadenze per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, al fine di dare supporto alla cittadinanza e alle attività produttive e commerciali sono stabilite:

- \_ prima rata da versare entro il trenta settembre 2020;
  - \_ seconda rata da versare entro il trenta novembre 2020;
  - \_ terza rata da versare entro il trentuno gennaio 2021.
- o in un'unica soluzione entro il trenta settembre 2020.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a,

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;  
**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATO il Pef 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/12/2019 e che lo stesso deve considerarsi provvisorio in attesa dell'integrazione dell'Ente territorialmente competente e dell'approvazione da parte di AREA;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con la conferma delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/12/2019, con riserva di riapprovare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/12/2019 e opportunamente integrate con le agevolazioni di cui sopra;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di confermare le suddette tariffe TARI e approvare le relative agevolazioni da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di

Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

-gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

-ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI il parere tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000, nella versione attuale a seguito D.L. 174/2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

### **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/12/2019
3. di approvare, visto l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, e la necessità supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, per il solo anno 2020, gli interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti:
  - per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie tariffare, si provvederà ad applicare automaticamente una riduzione nella misura del 25% della quota variabile dovuta:

Musei, biblioteche, associazioni
Cinema
Autorimesse, magazzini
Campeggi
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni
Albergo con ristorante
Aberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento

Negozi particolari
Banchi di mercato beni durevoli
Parruchieri
Falegname, idraulico
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti
Birrerie, amburgherie
Bar
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteca

4. di autorizzare la Giunta Comunale a prevedere con proprio provvedimento ulteriori agevolazioni della quota variabile, rispetto a quelle nella presente stabilite, delle utenze non domestiche che potranno essere interessate da provvedimenti restrittivi oltre il termine del 31 maggio 2020;

5. di approvare per l'anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento:

- \_ prima rata da versare entro il trenta settembre 2020;
- \_ seconda rata da versare entro il trenta novembre 2020;
- \_ terza rata da versare entro il trentuno gennaio 2021.

- in un'unica soluzione entro il trenta settembre 2020.

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

^^^^^^

## INTERVENTI

**Sindaco LAURO SABAINI**  
Relazione Marcello Lucchese.

**Ass. MARCELLO LUCCHESE**

Allora riguardo la TARI, diciamo che sono state confermate, a seguito dell'approvazione del piano finanziario le tariffe ovviamente per il calcolo della determinazione dell'imposta, ma in questa delibera che portiamo questa sera la parte più importante e interessante riguarda, diciamo, la misura di riduzione che abbiamo previsto in una delibera di Giunta, di indirizzo ovviamente, dove avevamo messo la riduzione della Tosap, occupazione spazi pubblici; la riduzione dell'imposta di pubblicità e anche un intervento sulla TARI. La riduzione della TARI è stata determinata per la quota variabile nel 25% e ovviamente si è pensato in questo momento, e sottolineo in questo momento, esclusivamente per le utenze diciamo quelle commerciali, aziendali, produttive. Quindi, gli interventi... l'agevolazione riguarda solo le utenze non domestiche elencate poi qua nella delibera che trovate.

Il secondo aspetto altrettanto importante che ci possiamo permettere di introdurre, ce lo possiamo permettere introdurre proprio per quel discorso che abbiamo affrontato all'inizio cioè,



comunque dei cartoni in più o pagare il passaggio aggiuntivo?"

Quest'anno con il coronavirus abbiamo deciso di traslare al 1° giugno, come abbiamo detto, il discorso dei passaggi aggiuntivi. E quindi la problematica è questa. Dopo c'è anche - c'è anche - chi viene da fuori, che poi ... però non è solo quello il problema, è proprio un problema legato al numero di passaggi. Se noi... se io domani ricomincio... quello che ricomincia il 1° giugno è ovvio che invece di fare due passaggi ne faccio quattro. Cioè fino al 31 di maggio faccio due passaggi per la carta e per la plastica, dal 1° di giugno ne faccio quattro in quella piazzola lì che dici tu. C'è una bella differenza fra due a quattro.

**Cons. GIUDITTA TABARELLI**

Grazie. No no concordo, ma sono convinta di quello che ti dico, sono assolutamente convinta.

**Cons. DANIELE BERTASI**

Bertasi. Su questo tema magari anche l'aspetto della vigilanza può avere una sua chiave. Detto questo comunque condivisibile il ragionamento, io come avevo espresso anche durante la Commissione Capigruppo, quindi a nome del gruppo che rappresento, anticipo che siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di misura che, pertanto, voteremo anche su questa positivamente. Le rassicurazioni che vogliamo avere, una la leggo nero su bianco dalla proposta di delibera, perché il tema sul quale chiaramente avevo premura era che il costo variabile tagliato alle attività produttive non andasse a gravare sulle attività domestiche. Ma vedendo che c'è copertura attraverso altri interventi questo chiaramente mi tranquillizza da quel punto di vista.

Il nostro è voto favorevole che però nell'ottica che c'è stata espressa da Lucchese, di un primo intervento cui seguiranno degli altri, nei limiti anche di quello che sarà la pressione che questa Amministrazione, assieme alle altre riuscirà a dare al gestore, che chiaramente in questo momento deve assolutamente darsi una sveglia, e quindi darci le garanzie che i costi chiaramente saranno proporzionati al servizio ridotto che è stato reso in questo periodo. E per altro verso, un altro aspetto su cui ci preme evidenziare, ha già sottolineato Tabarelli, e con questo concludo, è l'intervento riguardo le famiglie disagiate che è previsto anche nelle linee guida della circolare di ARERA, su cui ci aspettiamo che possa esserci un effettivo intervento in questo senso, una modifica e una prospettiva di aiuto in questo senso di là di quello che può essere anche l'intervento attraverso l'assistente sociale. Grazie.

**Sindaco LAURO SABAINI**

Certamente. Quindi la prendo come dichiarazione di voto.

Metto ai voti. Punto 8 all'ordine del giorno.

Favorevoli? Unanimità.

Per la sua immediata esecutività.

Favorevoli? Unanimità.

Punto 9 all'ordine del giorno.

^^^^^^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del provvedimento di cui sopra. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 13
VOTANTI	N. 13
FAVOREVOLI	N. 13 Unanimità
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. /

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA l'urgenza di provvedere in merito per ogni successivo adempimento,
- CON voti favorevoli n.13, contrari n. /, astenuti n. / su n. 13 presenti e n.13 votanti, espressi palesemente per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.Vo 267 del 18.08.2000.

^^^^^^^^^^^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.



**COMUNE DI BARDOLINO**  
**Provincia di Verona**

**PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 07/05/2020**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI) - CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020**

---

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

*Bardolino, li 07.05.2020*

  
Il Responsabile del Servizio  
DEL LUNGO TOMMASO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

*Bardolino, li 07.05.2020*

  
Il Responsabile del Servizio  
DEL LUNGO TOMMASO

**DELIBERAZIONE N. 11 DEL 21/05/2020**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
SABAINI LAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA

29 MAG. 2020

Copia della presente deliberazione in data \_\_\_\_\_ viene:

- pubblicata all'**ALBO PRETORIO** del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- trasmessa in elenco ai **CAPI GRUPPO CONSILIARI** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
- trasmessa alla **PREFETTURA** di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**: la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'**ALBO PRETORIO** del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA